

COMUNE DI TIRIOLO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1

Gli impianti sportivi del Comune di Tiriolo sono destinati ad uso pubblico per la diffusione dello sport e della pratica dell'attività sportiva e ricreativa e costituiscono un servizio a domanda individuale.

Art. 2

Sono utenti degli impianti sportivi comunali le Società, le Federazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva, le scuole ed in genere tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Art. 3

Alla gestione e manutenzione degli impianti è preposto l'Ufficio Tecnico Comunale.

Detto Ufficio predispone, nell'ambito delle risorse disponibili, quanto necessario per consentire l'agibilità delle attrezzature ed il regolare svolgimento delle attività.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per consentire tutte le attività ed adempimenti necessari per il funzionamento degli impianti, determinerà annualmente e preventivamente l'entità delle spese di conduzione e manutenzione ai fini della formulazione del bilancio annuale e l'aggiornamento delle tariffe di compartecipazione all'uso.

Art. 4

La gestione degli impianti sportivi comunali può essere effettuata sia direttamente dal Comune o in regime di convenzione con società sportive regolarmente federate od aderenti ad enti di promozione sportiva, oppure in appalto a società imprese o cooperative operanti nel settore dei servizi.

In caso di affidamento in regime di convenzione od in appalto la scelta del contraente dovrà avvenire con procedure che garantiscano la più ampia partecipazione di interessati, nonché la utilità e convenienza economica del Comune.

Ove il Comune costituisca società a capitale misto l'affidamento in gestione sarà affidato, di regola a detta società.

L'affidatario a qualsiasi titolo degli impianti sportivi dovrà comunque attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

L'affidatario in appalto od in regime di convenzione della gestione degli impianti sportivi dovrà provvedere con oneri a proprio carico a tutte le spese ed interventi di manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, alla pulizia e alla custodia e vigilanza limitata ai periodi di effettivo utilizzo degli stessi, come disciplinato con il provvedimento di concessione, alla fornitura di energia elettrica, acqua ed ogni altra utenza, restando a carico del Comune solo l'onere degli interventi di manutenzione straordinaria non determinati da dolo o colpa dello stesso affidatario.

L'Amministrazione può riservarsi l'utilizzo gratuito degli impianti per manifestazioni particolari dandone comunicazione all'affidatario con congruo anticipo.

Art. 5

L'uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

Chiunque utilizza gli impianti sportivi è personalmente responsabile verso il Comune di Tiriolo di ogni danno arrecato e dipendente sia da azione dolosa che colposa.

I gestori in regime di convenzione, durante i periodi di utilizzo degli impianti sportivi, sono responsabili di ogni danno arrecato con dolo e/o colpa, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto da terzi. E', di conseguenza, esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dei gestori qualora e al di fuori dei periodi di utilizzo per come regolamentati, gli impianti sportivi dovessero subire danni causati da atti vandalici; in tal caso, incombe, comunque, sul gestore l'onere di segnalare immediatamente al Comune l'accaduto, indicando l'ora in cui si è avuta contezza del fatto. E' parimenti esclusa la responsabilità dei gestori nel caso in cui gli impianti sportivi dovessero subire danni causati da eventi naturali, imprevisti ed imprevedibili.

I concessionari hanno l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque utilizzi e si trovi a qualsiasi titolo negli impianti, ivi compresi gli spettatori.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere degli impianti sportivi.

Art. 6

Le federazioni sportive, le società sportive regolarmente federate od aderenti ad enti di promozione sportiva, i circoli aziendali e le associazioni regolarmente costituite che intendono ottenere l'uso di un impianto sportivo, devono indirizzare al Comune apposita istanza scritta nella quale dovranno specificare la disciplina sportiva praticata, l'orario ed il giorno o i giorni in cui si intenderebbe usare l'impianto, precisando se l'uso si riferisca ad allenamenti, corsi di addestramento alla pratica sportiva oppure a manifestazioni gratuite od a pagamento debitamente autorizzate.

La concessione potrà essere accordata, compatibilmente con la disponibilità degli impianti nei giorni ed orari richiesti.

Nel caso in cui gli impianti sportivi sono concessi in gestione, i soggetti di cui al precedente comma 1° dovranno inoltrare richiesta direttamente al gestore e, per conoscenza, al Comune.

In tal caso, il gestore è tenuto a comunicare al Comune, affinché lo stesso possa esercitare l'attività di vigilanza e di controllo, seduta stante, l'accoglimento o il diniego della richiesta medesima.

La concessione d'uso degli impianti potrà essere accordata, limitatamente al periodo scolastico e negli orari antimeridiani alle scuole che ne facciano richiesta, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, nel rispetto delle norme di cui sopra e sempre che gli studenti siano accompagnati da almeno un insegnante appositamente incaricato dal Preside o Direttore Didattico.

Art. 7

Tenuto conto delle disponibilità, l'uso degli impianti sportivi può essere consentito anche a persone non appartenenti ad organismi sportivi, per allenamenti in giorni feriali, sempre nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 8

Le domande per le concessioni degli impianti, presentate dai soggetti indicati nel precedente art.6, debbono essere presentate all'ufficio competente, tramite il protocollo generale, almeno quindici giorni prima della data richiesta o della data di inizio dell'attività stagionale.

Le domande devono contenere:

- a) la denominazione della società, ente od altra associazione richiedente;
- b) le generalità del legale rappresentante o del responsabile;
- c) dichiarazione di affiliazione al CONI o riconoscimento da parte di esso;
- d) dichiarazione attestante se l'organismo richiedente persegue fini di lucro e se l'accesso al pubblico è gratuito od a pagamento;
- e) indicazione della struttura richiesta e la descrizione dell'attività da svolgere;
- f) l'indicazione del giorno o dei giorni, nonché dell'orario in cui si preferisce l'utilizzo delle strutture;
- g) indicazione dell'accompagnatore responsabile;
- h) firma del legale rappresentante.

Art. 9

Le domande per la concessione d'uso da parte di persone non appartenenti ad organismi sportivi debbono essere firmate dagli interessati se maggiorenni e da uno dei genitori o dal tutore nel caso di minori, sotto la responsabilità di quest'ultimo e devono essere presentate **al gestore e, per conoscenza**, al Comune almeno tre giorni prima della data di inizio dell'attività cui si riferiscono.

Anche, in tal caso, il gestore è tenuto a comunicare al Comune, affinché lo stesso possa esercitare l'attività di vigilanza e di controllo, seduta stante, l'accoglimento o il diniego della richiesta medesima.

Art. 10

Tutte le incombenze amministrative e di legge inerenti l'attività da svolgere, sono a carico del concessionario.

Art. 11

I concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i concessionari potranno consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione.

Art. 12

I concessionari e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno a terzi od all'impianto, ai suoi accessori e quant'altro di proprietà comunale.

L'Ufficio Tecnico potrà, ove il caso, richiedere ai concessionari di prestare idonea garanzia assicurativa o bancaria, oppure un congruo deposito.

Art. 13

L'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e degli accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune.

In ogni caso i concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune di Tiriolo da ogni danno, sia diretto che indiretto, che potesse derivare a chiunque (persone, cose, atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, arbitri, pubblico, ecc.) in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, manlevando il detto Comune da ogni e qualsiasi pretesa, richiesta, giudiziale o stragiudiziale, che venga promossa in relazione all'uso degli impianti ed accessori, sia per attività sportive che ogni altra manifestazione per la quale eventualmente siano concessi.

Art. 14

E' a carico del concessionario, se obbligatorio, il servizio medico sanitario sia per gli atleti che per gli spettatori e chiunque utilizzi o sia presente a qualsiasi titolo negli impianti.

In caso di manifestazioni in cui è presente una numerosa affluenza di pubblico, il concessionario dovrà garantire la presenza di un medico e di una ambulanza e dovrà curare una attenta sorveglianza ed un servizio di vigilanza.

Art. 15

Per incontri e manifestazioni che richiedono l'installazione di determinati impianti od attrezzi, il concessionario deve provvedere a sua cura, spesa, rischio e responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

I relativi montaggi e smontaggi devono avvenire, previo accordo e controllo con l'Ufficio Tecnico Comunale, nel più breve tempo possibile e immediatamente prima e immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.

Art. 16

La concessione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano rimanendo a carico degli utenti, in ogni caso, l'accertamento di volta in volta prima dell'uso, che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare dall'uso dell'impianto, degli attrezzi e degli accessori.

Art. 17

Il concessionario si impegna ad assumere l'onere finanziario che sarà applicato per l'utilizzo della struttura concessa.

Il relativo versamento va effettuato in anticipo, con possibilità di suddivisione mensile per utilizzi stagionali.

Art. 18

Il pagamento delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dell'impianto da diritto esclusivamente all'uso dell'impianto sportivo stesso.

L'Amministrazione Comunale ed il personale non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

Art. 19

I concessionari si intendono espressamente obbligati ad attenersi e far attenere i propri iscritti e collaboratori, oltrechè a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti per le attività organizzate e svolte, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Ufficio Tecnico ritenesse di emanare in ordine alla concessione.

Art. 20

E' fatto divieto di attivare servizi di bar, ristoro, senza la preventiva autorizzazione.

E' altresì vietata la vendita o il noleggio di qualsiasi merce od oggetto se non preventivamente autorizzata.

Art. 21

Per quanto riguarda la pubblicità commerciale temporanea connessa alla singola manifestazione, il concessionario può essere autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

L'istallazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del competente Ufficio Comunale.

Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio, tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del concessionario l'onere dell'imposta sulla pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.

Art. 22

Gli utenti debbono calzare scarpe idonee e preservare l'integrità della superficie dell'impianto.

Art. 23

E' vietato introdurre nell'impianto animali, automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro autoveicolo.

Art. 24

I concessionari dell'impianto, per l'effettuazione dei propri turni di allenamento dovranno tendere a non causare reciproci intralci.

A tal fine dovranno accedere quindici minuti prima del proprio turno e, al termine, trattenersi per un massimo di trenta minuti.

In caso di effettuazione di partite, il concessionario deve iniziare l'incontro in programma entro la prima mezz'ora. Il concessionario del turno successivo dovrà attendere la fine dell'incontro.

Per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati nei giorni festivi e prefestivi il concessionario potrà accedere alla struttura un'ora prima dell'incontro, fatte salve indicazioni diverse.

Art. 25

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o per regolamento, compete al Comune, nel corso della concessione, la più ampia facoltà di provvedere, nel modo meglio ritenuto, alla vigilanza sull'area dell'impianto sportivo, delle attrezzature ed accessori nonché il controllo degli introiti nel caso di manifestazioni a pagamento e a quanto ritenuto opportuno. A tal fine i concessionari si intendono espressamente obbligati a consentire ai funzionari comunali o ai loro eventuali coadiutori incaricati alla vigilanza e controllo, libero accesso e a fornire la maggiore collaborazione dando tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo la opportuna documentazione.

L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, degli accessori e dell'attività svolta, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa al Comune competere, i concessionari e chiunque altro a termini del presente regolamento sia ammesso a fruire di un impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai funzionari comunali, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

Art. 26

Salvo quanto disposto nei successivi articoli, i rapporti di concessione si risolveranno di diritto ancor prima della scadenza del termine che verrà indicato nell'atto di concessione per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:

- a) morosità nel pagamento dei canoni della concessione a tempo;
- b) indisponibilità dell'impianto sportivo o degli accessori per cause di forza maggiore od esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche dell'impianto ed accessori.

In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui ai commi precedenti, nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario.

Competerà per contro al Comune il più ampio diritto a richiedere il risarcimento dei danni sia diretti che indiretti, ogni qual volta la risoluzione anticipata sia dovuta a causa imputabile al concessionario o comunque a sua colpa.

Art. 27

Senza pregiudizio di ogni maggiorazione, diritto o provvedimento che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, si avrà decadenza della concessione, con risoluzione immediata di diritto del rapporto per colpa del concessionario, senza che nulla possa esso concessionario eccepire o pretendere anche per una sola delle seguenti cause:

- a) cattivo o difforme uso della concessione;
- b) inosservanza delle norme del presente regolamento.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su esposti.

Art. 28

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti in ogni momento il Comune di Tiriolo si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

Art. 29

Nella determinazione delle tariffe si dovrà tenere conto, nel rispetto della copertura minima di legge dei costi, delle spese di conduzione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle utenze, degli oneri di ammortamento e di ogni altro onere a carico del Comune.

Ove la gestione sia affidata in regime di appalto o convenzione, si dovrà comunque assicurare al Comune un'entrata in rapporto non solo dei costi da sostenere, ma anche all'usura degli impianti e delle attrezzature ed al beneficio dell'affidatario.

Le tariffe potranno essere differenziate a secondo se trattasi di gare e manifestazioni ufficiali, di allenamenti per giovani di età inferiore a quattordici anni o superiori, di attività extrasportive, nonché per le società sportive locali.

Per attività svolte nell'ambito scolastico di scuole pubbliche l'utilizzo degli impianti è gratuito, purché preventivamente concordato e nei limiti di disponibilità degli stessi impianti.